



FEAMP
2014 | 2020



GAL
Gargano
agenzia di sviluppo

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013**

**MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA
STRATEGIA"**

**STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS ARL**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO**

**AZIONE 3 – RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE
INTERVENTO 3.2 – CREAZIONE DI START-UP EXTRA-AGRICOLE**

APPROVATO DAL CDA DEL GAL GARGANO IN DATA 12/09/2019

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	1
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI	4
4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO, FINALITÀ DELL'AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA	6
5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
6. RISORSE FINANZIARIE	7
7. SOGGETTI BENEFICIARI	7
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
9. DICHIARAZIONE E IMPEGNI.....	10
10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI	11
10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza	13
11.AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	15
12.TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO	17
13.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE	17
14.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	19
14.B. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI	21
15.CRITERI DI SELEZIONE	22
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA	25
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI	25
18.TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP	28
18.A.DdP DELL'ANTICIPO	28
18.B. DdP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL).....	28
18.C. DdP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE.....	30
19.RICORSI E RIESAMI	31
20. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI	32
21. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE	33
22.VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM).....	34
23.NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO.....	35
24. DISPOSIZIONI GENERALI	35
25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	37
26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	37
27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	38

1. PREMESSA

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl è un partenariato tra soggetti pubblici e privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri di: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

Il GAL, pertanto, attraverso l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSLTP) e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziata nell'ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, favorisce l'implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali, attraverso il consolidamento dell'assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.

Nello specifico le filiere produttive, siano esse agroalimentari che artigianali, ricoprono un ruolo economicamente rilevante sul territorio del Gargano e fungono da importante fattore di attrazione per la permanenza delle popolazioni nelle aree interne.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;

Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;

Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

D.P.C.M. del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;

Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;

Decisione del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C (2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C (2017) 315 e Decisione del 27/07/2017, C (2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412", che ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;

Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016

Lgs n.33 del 14 marzo 2013 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";

Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti PAC";

D.M. (politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) 17 gennaio 2019. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (G.U. 26 marzo 2019, n. 72 - suppl. ord. n. 14)

Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;

Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl sottoscritta in data 02/10/2018 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 291;

l’Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale del G.A.L. Gargano Agenzia di Sviluppo scarl;

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/09/2019 del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredato della relativa modulistica.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

Agricoltore: ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un’attività agricola.

Attività agricola: ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:

- la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione;
- lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.

Business Plan (piano Aziendale): elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del Reg UE n. 1305/2013

Coadiuvante familiare qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola nell’azienda nel momento della presentazione della domanda di sostegno.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).

Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all'art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.

Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi

attuati a valere sul PSR Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO, FINALITÀ DELL'AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS

AREA

Il tema del rafforzamento delle filiere è fondamentale per garantire la tenuta del sistema Gargano anche in chiave di supporto al mantenimento del paesaggio e degli ecosistemi ambientali. Attivare azioni finalizzate a sviluppare il potenziale umano e le competenze tecniche professionali attraverso il sostegno all'auto imprenditorialità e alla creazione di imprese innovative, è fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali. In questa logica si inserisce l'intervento 3.2, parte dell'Azione 3 "Rafforzamento delle filiere", che attraverso il sostegno alla creazione di start-up extra-agricole intende rivitalizzare il sistema economico rurale dell'area GAL.

Attraverso quest'intervento si mira ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

L'aiuto sarà orientato alle piccole e micro-imprese a carattere innovativo con l'obiettivo di rivitalizzare le economie rurali attraverso la creazione di nuove attività extra-agricole e un aumento delle opportunità di lavoro.

Il presente avviso pubblico è finalizzato a:

- Incentivare la partecipazione attiva, la collaborazione e coordinamento di tutti gli attori territoriali interessati nella risoluzione di criticità territoriali.
- Promuovere l'occupazione.
- Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
- Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
- Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
- Creare percorsi di sviluppo basati su attività di promozione del territorio e internazionalizzazione.
- Stimolare l'evoluzione delle attività economiche locali verso processi di internazionalizzazione.

- Rafforzare le capacità progettuali e gestionali locali riferite ai processi di internazionalizzazione.
- Ridurre l'allentamento del presidio del territorio.
- Migliorare l'accesso ai servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese.

L'intervento contribuisce in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6a e in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della FA 6b.

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati nell'area territoriale di competenza del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl e in particolare nei comuni di: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro **1.600.000,00** (euro unmilionesecicentomila/00).

Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico possono essere proposte unicamente nell'ambito del PAL 2014/2020 “#FACCIAMOFUTURO” presentato dal GAL “Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl” all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Il sostegno è previsto per interventi di cui all'Azione 3 – RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.2 – CREAZIONE DI START- TUP- EXTRA-AGRICOLE.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a:

- A) Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
- B) Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo dipendente, deve risultare, nell'ambito dell'impresa agricola per la quale collabora, unità attiva iscritta presso l'INPS;
- C) Microimprese e piccole imprese che avviano o ampliano attività extra - agricole.

La tipologia di attività rilevabile dal certificato di attribuzione di Partita Iva nonché dall'iscrizione al registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva) dovrà essere adeguata al settore/attività per cui viene richiesto l'aiuto.

L'elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno dell'allegato **A- Codici ATECO**.

Nel caso di impresa non attiva si specifica che entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere al GAL la Comunicazione Unica d'impresa comprovante l'inizio attività, pena la decadenza dagli aiuti.

Per le microimprese e le piccole imprese che avviano o ampliano attività extra-agricole, in riferimento ai limiti dimensionali e alle caratteristiche tipologiche le stesse devono essere micro imprese o Piccole medie imprese a norma dell'allegato 1 del reg. (UE) 702/2014 e della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di Sostegno (DdS) e mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

1. appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" della misura;
2. non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; gli interventi devono essere realizzati in uno dei comuni dell'area GAL di cui all'art. 5 (dimostrare al momento della presentazione della DDS, che la sede operativa dell'investimento, ovvero la sede in cui verrà svolta l'attività finanziata, ricada nei comuni dell'area GAL, con indicazione degli estremi catastali dell'immobile e/o terreno);
3. le imprese dovranno essere iscritte nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO, previsto **nell'allegato A**;
4. raggiungere un **punteggio minimo di 31 punti** come definito ai successivi art. 15 e 16;
5. disponibilità giuridica dei beni immobili da adeguare, rifunzionalizzare e /o migliorare;
6. Presenza di un piano aziendale conforme al **modello 11** e completo delle seguenti informazioni:
 - situazione di partenza;
 - certificazione e/o dimostrazione di possesso delle caratteristiche tecniche e professionali per lo svolgimento dell'attività.
7. De minimis: rispetto del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi ad una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:
 - Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo;
 - Reg. (UE) 717/2014 "de minimis" pesca;
 - Reg. (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG (Servizi di interesse economico generale);

In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non eccede tale massimale.

Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
- in caso di società, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima iniziativa.
- Non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie

In base all'art. 45 comma 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità della domanda di sostegno è subordinata alla valutazione di impatto ambientale da parte del GAL conformemente alla normativa vigente

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONE DI OBBLIGHI E IMPEGNI

I soggetti richiedenti il sostegno, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS), mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al **modello 3** Allegato al presente avviso, pena la revoca del sostegno concesso e il recupero delle somme già erogate, devono assumere l'impegno a rispettare le seguenti condizioni:

Aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea prima della presentazione della DdS;

Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

- Rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente par. 8 per tutta la durata della concessione e degli impegni;

Inoltre il richiedente ha l'obbligo di:

- attivare prima dell'avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- non alienare e mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d'uso dei beni oggetto di sostegno si intende l'obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso previsto. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 21
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;

- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente Intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- non aver ottenuto per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali;
- per le imprese iscritte al registro imprese e non attive consegnare al GAL la documentazione di inizio attività entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria-pena l'esclusione.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o revoca. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

Il beneficiario, altresì, è tenuto:

- a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in conformità al successivo art. 21;
- a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari a seguito di nuove disposizioni normative.

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Potranno essere finanziate, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 60 del Reg. UE n. 1305/2013 iniziative finalizzate alla creazione/ sviluppo di imprese nei seguenti settori:

- a) Realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell'Allegato I del trattato;
- b) Servizi innovativi inerenti l'IT a supporto delle aziende e delle popolazioni del territorio;

- c) Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei prodotti culturali e naturali;
- d) Attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni artigianali caratteristiche dell'area Garganica.

L'elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno dell'allegato A- Codici ATECO.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:

- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento delle attività, ivi compresi modesti ampliamenti limitati a vani tecnici e servizi nella misura massima indicata dagli strumenti urbanistici vigenti, destinati allo svolgimento delle attività ivi compresa la sistemazione di spazi esterni di pertinenza degli edifici solo se direttamente collegati e funzionali allo svolgimento delle attività;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, e mobili da destinare allo svolgimento dell'attività;
- acquisto di hardware e software, tra cui lo sviluppo di programmi informatici con l'esclusione di costi di gestione, inerenti o necessari allo svolgimento delle attività oggetto di finanziamento;
- spese generali nel limite del 10% dei costi ammissibili.

Per gli investimenti inerenti la lettera c) Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei prodotti culturali e naturali sono ammissibili anche i costi per:

- acquisto di piccoli mezzi di locomozione (biciclette, carretti a pedali o elettrici, scooter, Quod, ape calessino, natanti e imbarcazioni da diporto) e trasporto turistico (bus elettrici, mini bus, van e furgoni adibiti al trasporto di persone da 7 a 19 posti escluso il conducente).

Con riferimento alle spese generali queste ultime, a norma dell'articolo 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. 1305/2013, sono ammissibili:

- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità;
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti negli appositi albi professionali e consulenti;
- costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la presentazione della domanda di pagamento anticipazione;
- spese di tenuta del conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione.

In caso di ammissibilità al sostegno, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione, autorizzazioni, ecc., purché sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURP.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.

Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell'art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e nel provvedimento di concessione degli aiuti.

10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno essere:

- Imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'Intervento concorre;
- Pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- Congruenti rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- Necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- Completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.

Per l'esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel listino prezzi delle Opere pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS.

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza.

I **preventivi, timbrati e firmati**, devono essere confrontabili e devono riportare l'oggetto della fornitura e l'elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso.

I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso, i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

10.b. Legittimità e trasparenza della spesa

Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che

la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario.

10.c. Limitazioni e spese non ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR 2014/2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale", le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso Pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.

In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:

- gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
- l'acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo);
- le spese legali;
- interessi passivi;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, il riferimento generale è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi" del MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla

data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.

I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- a. **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b. **Assegno circolare con dicitura non "trasferibile".** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c. **Bollettino postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d. **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito "conto corrente dedicato" intestato al Beneficiario.

Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente dedicato”.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS, è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato al beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al **50%** della spesa ammessa ai benefici.

L'investimento massimo ammissibile (quota privata + quota pubblica) non può essere superiore ad euro **70.000,00 (euro settantamila/00)**.

Il contributo pubblico massimo non può essere superiore a euro **35.000,00 (euro trentacinquemila/00)**.

L'aiuto finanziario previsto dal presente Avviso è concesso in regime “de minimis”, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti “de minimis”.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso pubblico, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA. Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN. I tecnici incaricati alla presentazione della domanda di sostegno e domande di pagamento dovranno inoltrare attraverso i modelli allegati al presente avviso (**modello 1 e Modello 2**) l'autorizzazione all'accesso al portale SIAN e/o l'abilitazione alla compilazione delle DdS e DdP.

I modelli di cui sopra dovranno essere inviati entro 7 giorni dal termine finale di operatività sul SIAN all'attenzione del Responsabile Utenze regionali Sian n.cava@regione.puglia.it e del Direttore Tecnico del GAL agenziadisviluppo@galgargano.com.

Si specifica che i tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.

Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del GAL galgargano@pec.it.

Il termine di avvio dell'operatività del portale SIAN è fissato alla data dell'**11/11/2019**.

Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore **23:59 del 22/12/2019**.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a “bando aperto- stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.

A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) **le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre** (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), **saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità e alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.**

A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.galgargano.com, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galgargano.com.

Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.

La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata da tutta la documentazione richiesta è fissata alla data del **23/12/2019** (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante). **Il plico dovrà essere consegnato al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl Via Jean Annot, sn -71037 Monte S. Angelo (FG).**

La DdS deve essere presentata **in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano.**

Sul plico, **a pena di esclusione**, dovrà essere riportata sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO - NON APRIRE

PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2

Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS.A R.L.

Azione 3 “RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE” - Intervento 3.2 - “CREAZIONE DI START-UP EXTRA-AGRICOLE”

Domanda presentata da, via, CAP, Comune

Telefono – email – PEC

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.

La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 17:00.

Il Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico dovuta a qualsiasi causa.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del 445/2000, deve essere presentata all'ufficio protocollo del **GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl sito in Monte S. Angelo, via Jean Annot, sn, entro e non oltre il giorno 23/12/2019 in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a mano** corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

- a. DdS generata dal portale AGEA – SIAN;
- b. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del richiedente il sostegno;
- c. Attestazione di invio telematico;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, redatta sul **Modello 3** allegato al presente Avviso Pubblico;
- e. dichiarazione resa dal rappresentante legale sul rispetto degli impegni e obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico, redatta sul **Modello 4** ed allegato al presente Avviso Pubblico;
- f. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità di cui al **Modello 5**;
- g. Progetto di investimento composto da: relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa; cronoprogramma degli interventi; quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti con timbro e firma di tecnico abilitato;
- h. Business Plan dettagliato dal quale si evinca la situazione ante e situazione post con indicazione di tutte le variazioni che l'investimento comporta in termini di lavoratori occupati, costi, ricavi;
- i. Certificato di destinazione urbanistica, da cui si evinca l'ubicazione o meno dell'intervento in aree contenenti le componenti del sistema delle tutele individuate con il PPTR della Regione Puglia corredato da Visura catastale e cartografia con riferimenti catastali;
- j. Copia delle certificazioni ambientali se possedute;

- k. Copia delle certificazioni possedute del richiedente di competenze certificate (quali attestazioni relative alla frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale pertinenti con i codici ATECO previsti dal presente avviso; certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità; certificazioni di gestione ambientale ecc.);
- l. Elenco dei documenti allegati.

Documentazione per le micro imprese e piccole imprese che intendono avviare o ampliare un'attività extra-agricola in forma societaria:

- copia conforme dello statuto, atto costitutivo e visura camerale da cui si evinca l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione delle DdS. La conformità agli originali deve essere fornita mediante resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante;
- copia dell'atto con cui l'organo amministrativo o l'assemblea dei soci, approvi il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di sostegno, ove pertinente;
- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- visura camerale aggiornata non antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della DDS;
- Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- Copia degli ultimi due bilanci approvati e/o dichiarazione Iva relativamente agli ultimi due anni. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;
- Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti la presentazione della DdS (relativamente ai dipendenti assunti con contratti stagionali e/o part time il numero degli stessi dovrà essere dimostrato in termini di ULA).
- Dichiarazione sulla condizione di micro e piccola impresa secondo il format allegato Modello 7;
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ognuno dei sei seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Documentazione per le ditte individuali

- Certificato in originale di iscrizione in CCIAA di data non anteriore a sei mesi;
- Certificato di attribuzione di partita Iva e iscrizione nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO;
- certificato del casellario giudiziale;
- Certificato dei carichi pendenti.

Documentazione per il coadiuvante familiare

- Documentazione probante che attesti che il coadiuvante familiare sia unità attiva presso l'Inps.
- Certificato di attribuzione di Partita Iva e iscrizione al registro delle Imprese, con pertinente codice ATECO;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Certificato dei carichi pendenti.

14.B. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI

- a) Copia dei titoli di possesso degli immobili oggetto dell'intervento condotti in proprietà e/o affitto e/o usufrutto ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del richiedente. Si precisa che la durata residua del contratto di affitto deve essere di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS. **Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso;**
- b) autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, ad eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso).
- c) Elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- d) Computo metrico estimativo delle opere (i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel listino prezzi delle Opere pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DDS).
- e) Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione della documentazione di seguito specificata:
 - autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati; ovvero dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l'assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).

Se i titoli abilitativi non sono presenti in allegato alla domanda di sostegno, devono essere integrati entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione del sostegno, pena la decadenza dai benefici.

In allegato alla domanda deve essere comunque prodotta la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione all'Ente competente.

14.C. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI E CONSULENZE TECNICHE

- a) Preventivi di spesa in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, con relativa visura aggiornata alla data di presentazione

della DdS nel caso di acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività, di macchine, attrezzature e arredi, nonché altre voci di spesa non comprese nel prezziario di riferimento. Per le macchine e le attrezzature allegare le schede tecniche

- b) Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
- c) Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
- d) Check list di raffronto preventivi (Modello 8).

Il Gal si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

15. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di selezione:

- A)** Caratteristiche del beneficiario: punteggio massimo attribuibile al criterio 19 punti;
- B)** Qualità del progetto: punteggio massimo attribuibile al criterio 25 punti;
- C)** "Innovatività del progetto di investimento rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale interviene, al mercato al quale si rivolge": punteggio massimo attribuibile al criterio 26 Punti.

Totale Punteggio Massimo 70

<u>Criteri</u>		<u>Sub -Criterio di selezione</u>	<u>Specifiche</u>	<u>Punt. MAX.</u>	<u>Punt. Attrib uibile</u>	<u>Punt. MIN.</u>
<u>A</u>	<u>A1</u>	Domanda presentata da Agricoltori, coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra- agricola	Se donna	<u>2</u>	<u>19</u>	<u>5</u>
			Età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni compiuti alla data di presentazione della DDS	<u>2</u>		
	<u>A2</u>	Domanda presentata da microimprese e piccole imprese che avviano a ampliano attività extra-agricole	se titolare di impresa individuale con età compresa tra i 18 compiuti e i 40 compiuti alla data di presentazione della DDS o se impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia alla data di presentazione della DDS	<u>2</u>		
			Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile (in caso di società di persone o di capitale il 50% +1 dei soci o del capitale deve avere la caratteristica richiesta).	<u>2</u>		
	<u>A3</u>	Possesso da parte del richiedente di competenze certificate (quali attestazioni relative alla frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale pertinenti con i codici ATECO previsti dal presente avviso; certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità; certificazioni di gestione ambientale ecc...) collegate all'oggetto dell'intervento (in caso di PMI le competenze certificate devono essere possedute o dal titolare o dal legale rappresentante	Sì 5 punti - No 0 punti	<u>5</u>		
	<u>A4</u>	Ubicazione degli interventi in aree contenenti le componenti del sistema delle tutele individuate con il PPTR adottato dalla Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Reg. del 16/02/2015 n. 176)	Sì 5 punti - No 0 punti	<u>5</u>		
	<u>A5</u>	Possesso da parte di microimprese e piccole imprese che avviano o ampliano attività extra - agricole di certificazioni ambientali	Sì 5 punti - No 0 punti respo	<u>5</u>		

B	B1	Coerenza dell'intervento proposto con la SSL del PAL. Tipologia di intervento: a) Realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell'Allegato I del trattato; b) Servizi innovativi inerenti l'IT a supporto delle aziende e delle popolazioni del territorio; c) Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei prodotti culturali e naturali; d) Attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni artigianali caratteristiche dell'area Garganica	l'attività è valutata in base all'importanza e coerenza con la SSL: a. 8 punti b. 10 punti c. 10 punti d. 8 punti	<u>10</u>	25	18
	B2	L'investimento prevede l'utilizzo di tecniche eco-compatibili e/o acquisto di macchinari e attrezzature, compresi mezzi di locomozione e/o trasporto turistico, a basso consumo e basso impatto.	Sì 10 punti - no 0 punti	<u>10</u>		
	B3	Progetto provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni	se presenti alla data di presentazione della DDS Sì 5 Punti No 0 punti	<u>5</u>		
C	C1	Ricadute in termini occupazionali	4 punti per conservazione dei posti di lavoro; 5 Punti per ogni posto di lavoro aggiuntivo a tempo indeterminato; 4 punti per ogni posto di lavoro aggiuntivo a tempo determinato	<u>20</u>	26	8
	C2	Innovatività del progetto di investimento rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale interviene, al mercato al quale si rivolge (Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell'attività extra agricola di introdurre innovazione in merito al prodotto/servizio offerto, al processo di erogazione del prodotto/servizio)	Altamente innovativo 6 punti (il progetto introduce innovazione sia in merito al prodotto/servizio offerto che al processo di erogazione del prodotto/servizio) Abbastanza innovativo 4 punti (il progetto introduce innovazione solo in merito al prodotto/servizio offerto oppure solo in merito al processo di erogazione del prodotto/servizio) Per niente innovativo 0 punti (il progetto non introduce alcuna innovazione)	<u>6</u>		
TOTALE				<u>70</u>	<u>70</u>	<u>31</u>

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a **31** In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà data priorità agli interventi con costo totale minore.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 70, somma dei criteri A+B+C.

Ai fine dell'ammissibilità, il punteggio minimo è pari a 31 (Somma di A+B+C).

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, sarà data priorità agli interventi con costo totale minore.

La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito www.galgargano.com, è approvata con apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento che provvederà a trasmettere la stessa al CDA per la presa d'atto. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Le DdS presentate saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che riguarderà i seguenti aspetti:

- Presentazione della Domanda e della relativa documentazione entro il termine stabilito;
- Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine;
- Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
- Completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l'espletamento di tale attività.

La verifica di ricevibilità può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.

In caso di esito negativo, l'istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Prima dell'adozione del provvedimento negativo si procederà alla comunicazione, a mezzo pec, del preavviso di rigetto contenente le motivazioni dell'irricevibilità (art. 10/bis della Legge 241/90). Contro tale atto l'interessato può presentare memorie difensive e/o documenti

idonei a indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei tempi indicati nel preavviso stesso.

Avverso il procedimento di irricevibilità, invece i richiedenti potranno presentare ricorso secondo le modalità indicate all'articolo 19 del presente avviso.

Nel caso di esito positivo della verifica, l'istanza è giudicata ricevibile ed è avviata alle successive verifiche di ammissibilità, compreso l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria. In fase di avvio dell'istruttoria tecnico amministrativa il Responsabile del procedimento inoltrerà, a mezzo PEC, ai richiedenti il sostegno, comunicazione di avvio del procedimento che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di notifica.

La verifica di ammissibilità della DdS, consiste nell'istruttoria tecnico amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi presentato. Essa riguarda i seguenti aspetti:

- possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio
- l'ammissibilità degli interventi proposti in coerenza con gli interventi ammissibili a bando e la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
- l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto determina la non ammissibilità della DdS;
- la veridicità delle dichiarazioni e applicazione dell'art. 60 del Reg UE 1306/2013. Il riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

In generale sono previste le seguenti verifiche:

- corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove richiesti);
- valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo "Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza" del presente Avviso Pubblico;
- compatibilità della spesa ammissibile con il limite massimo secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle DdS.

Le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo all'istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In caso di esito negativo, l'istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis. Contro tale atto l'interessato può presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole nei modi e nei tempi indicati nel preavviso stesso.

Avverso il provvedimento negativo, i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso entro i termini consentiti come stabilito al paragrafo 19.

A seguito dell'istruttoria, la commissione di valutazione trasmette al Responsabile del Procedimento graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, che sarà pubblicata sul sito del GAL www.galgargano.com e notificata ai beneficiari a mezzo PEC. Decorsi trenta giorni il responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva.

Nel caso di impresa non attiva si specifica che entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere al GAL Comunicazione Unica d'impresa comprovante l'inizio attività.

La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento comunicato al beneficiario tramite PEC o a mezzo A/R. Entro 15 giorni dall'ammissione al sostegno, il beneficiario dovrà far pervenire comunicazione di accettazione secondo il modello allegato al provvedimento, via PEC all'indirizzo galgargano@pec.it o a mezzo A/R o consegna a mano all'indirizzo per la consegna della DDS. Nel caso di accettazione inoltrata a mezzo A/R farà fede il timbro postale di arrivo. **La mancata ricezione dell'accettazione nei termini previsti equivale a rinuncia del sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.**

Prima dell'avvio degli interventi il beneficiario dovrà attivare e comunicare l'apertura di un conto corrente dedicato (modello 10).

Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi **entro il termine di 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.

L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà

applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale potranno e essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento.

18.A.DdP DELL'ANTICIPO

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima
(Modello n. 9)

18.B. DdP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La DdP del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

Unitamente alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.

Per l'erogazione dell'acconto su SAL, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
- b. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- c. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL;
- d. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
- e. contabilità analitica degli interventi realizzati;
- f. Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- g. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- h. Ultimo bilancio approvato o dichiarazione Iva;
- i. Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti;
- j. **Documentazione probante della spesa sostenuta** (Fatture originali e copia delle stesse o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura "spesa di euro ____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione 3/Intervento 3.2 PAL 2014-2020 del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl;
- k. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice come da Modello 6 allegato al presente avviso;
- l. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

- m. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l’addebito relativo al pagamento effettuato;
- n. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati;
- o. elenco della documentazione presentata.

18.C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.

Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o non più valida:

- a. copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
- b. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- c. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SALDO;
- d. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
- e. contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
- f. Documento di regolarità contributiva in corso di validità;
- g. certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- h. Ultimo bilancio approvato o dichiarazione Iva;
- i. Libro Unico del Lavoro dei 12 mesi antecedenti;
- j. Copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento
- k. Piante, prospetti e sezioni debitamente quotati a firma del tecnico abilitato;
- l. Layout definitivo della sede operativa con linee e impianti necessari e funzionali redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
- m. Certificato di agibilità dell’immobile ove pertinente;
- n. Copia elaborati anche meccanografici di contabilità generale e registri IVA riguardanti le spese documentate con la firma dell’incaricato alla contabilità;

- o. Copia di eventuali autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
- p. **Documentazione probante della spesa sostenuta** (Fatture originali e copia delle stesse o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute). Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura "spesa di euro ____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, Azione 3/Intervento 3.2 PAL 2014-2020 del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl;
- q. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice come da Modello 5 allegato al presente avviso;
- r. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico fosse disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- s. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura "non trasferibile", con annesso estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca l'addebito relativo al pagamento effettuato;
- t. copia dell'estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l'addebito dei pagamenti effettuati.

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo l'accertamento in situ effettuato dal Gal con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il prodotto importo totale e quello già percepito sotto forma di anticipo o SAL.

Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della domanda di pagamento.

I tecnici incaricati verificheranno anche sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

19. RICORSI E RIESAMI

Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso, potrà essere inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl — PEC: galgargano@pec.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione

degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuto tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'autorità giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo dell'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione. Il mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione devono essere verificati in riferimento alla medesima data di presentazione della DdS finanziata.

Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua dell'impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.

Il beneficiario del sostegno - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell'azienda ad altro soggetto - è tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl – Via Jean Annot sn, 71037 Monte S. Angelo (FG). Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate a valere sull'Intervento 3.2, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

21. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammissibili varianti del progetto presentati che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano l'attribuzione del punteggio al progetto approvato.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l'iniziativa, e che comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.

Fatti salvi l'importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.

In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in situ, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE 1306/2013.

Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo. Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull'applicazione del "de minimis" Reg. (UE) n. 1407/2013.

Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso Pubblico, si rimanda a quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSLTP del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl e del relativo PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle

associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;*
- b. dagli uffici regionali;*
- c. dal giudice con sentenza;*
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28".

25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EURO, e in funzione dell'operazione sovvenzionata, almeno un poster (formato minimo A3), materiale Plexiglass, con le informazioni sull'operazione che riporti le seguenti informazioni: Fondo di finanziamento, Misura, intervento e i seguenti loghi:

- a. Emblema Unione Europea conforme agli standard grafici presenti nel sito dell'Unione Europea e frase: "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L'Europa investe nelle zone rurali";
- b. Logo della Repubblica Italiana;
- c. Logo della Regione Puglia;
- d. Logo identificativo PSR Regione Puglia 2014-2020;
- e. Logo di LEADER;
- f. Logo del Gal Gargano.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia.

26. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno essere richieste al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl al seguente indirizzo di posta elettronica certificata galgargano@pec.it.

Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della domanda di sostegno avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella. L'indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galgargano@pec.it ”

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Annarosa Notarangelo, Direttore del GAL.

27. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e dell'art. 13 del Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl.